



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0003120 P-4.22.25
del 16/03/2017



16264919

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero della Giustizia
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: *Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la **Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, nonché la libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE - COM(2017) 8.***

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero della Giustizia, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. / Il Coordinatore del Servizio
dott. Gaetano De Salvo



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Prot.: 22.02.2017 1869 E 6/1/2-6 UL



Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Europee
Ufficio Coordinamento Politiche UE

Servizio II – Segreteria CIAE
infociaceattive@governo.it

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto
sede

all'Ufficio per il coordinamento della attività internazionale
(U.C.A.I.)
sede

Oggetto: Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'unione, nonché la libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.

Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234.

Codice del Consiglio: 5034/17

Codice della proposta: COM (2017) 8

Codice interistituzionale: 2017/0002 (COD)

Riferimento DPE: 2079 P- 4.22.25 del 21.02.2017

Si trasmette la relazione di cui all'oggetto.

Il Capo dell'Ufficio

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto: Proposta di Regolamento del parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, nonché la libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.

- **Codice del Consiglio:** 5034/17
- **Codice della proposta:** COM (2017) 8
- **Codice interistituzionale:** 2017/0002 (COD)

Premessa: finalità e contesto

Premessa: la proposta in esame stabilisce le norme di protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione e di libera circolazione di tali dati. La protezione dei dati personali è sancita dall'art. 8 della Carta, dall'art. 16 del TFUE e dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La protezione dei dati è strettamente legata anche al rispetto della vita privata e familiare come tutelato dall'art. 7 della Carta.

quadro normativo e finalità generali:

- o si fonda sugli articoli 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- o la presente proposta di regolamento è collegata al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- o è altresì collegata alla direttiva (UE) 2016/680;
- o riesamina il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE alla luce delle previsioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e della stessa direttiva 2016/680;
- **finalità generali:** l'obiettivo generale della proposta è di allineare le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 ai principi e alle norme stabiliti dal regolamento (UE) 2016/679, al fine di fornire un quadro di protezione dei dati solido e coerente nell'Unione.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica



In virtù del principio di attribuzione, l'Unione Europea può agire "esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei Trattati per realizzare gli obiettivi da questi determinati (art. 5, par 1 e 2 TUE). L'Unione Europea, pertanto, dispone delle competenze normative che le sono conferite dal TUE e dal TFUE, mentre qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei Trattati appartiene agli Stati membri" (artt 4, par. 1, 5 par 2 TUE).

La proposta si basa sull'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, secondo cui le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione.

La base giuridica deve ritenersi correttamente individuata e rispettato il principio di attribuzione.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Se la delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione, l'"esercizio delle, competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità" (art. 5, par. 1)

Stabilisce l'art. 5 citato (par. 3) che "in virtù del principio di sussidiarietà nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi della azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri...ma possono ...essere conseguiti meglio a livello dell'Unione".

La dimensione transfrontaliera del campo di applicazione della proposta di direttiva in esame risulta del tutto evidente, così come non necessita di specifica illustrazione (per la sua palese evidenza) la necessità di un intervento a livello europeo per risolvere le criticità che sono emerse e che sono legate alla necessità di tutelare in modo omogeneo, su tutto il territorio dell'unione europea il diritto alla riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata, cioè uno strumento posto a salvaguardia e a tutela della sfera privata del singolo individuo, da intendere come la facoltà di impedire che le informazioni riguardanti tale sfera personale siano divulgate da parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione in assenza dell'autorizzazione dell'interessato, od anche il diritto alla non intromissione nella sfera privata da parte di terzi. Tale diritto assicura all'individuo il controllo su tutte le informazioni e i dati riguardanti la sua vita privata, fornendogli nel contempo gli strumenti per la tutela di queste informazioni. Una iniziativa da parte di singoli Stati, infatti, non sarebbe idonea a raggiungere lo scopo. In assenza di norme procedurali uniformi a livello UE, non si darebbe una disciplina uniforme trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione e di libera circolazione di tali dati. Il principio di sussidiarietà deve, quindi, ritenersi rispettato.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

L'ultimo dei principi richiamati dall'art. 5 TFUE è quello di proporzionalità in virtù del quale "il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario

per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. (Anche il principio, in esame, come quello di sussidiarietà, attiene alla modalità di esercizio delle competenze dell'Unione).

La scelta dell'atto giuridico (nel caso di specie, proposta di regolamento) ha il fine di garantire coerenza con il regolamento generale sulla protezione dei dati e la certezza del diritto per quanto riguarda il trattamento di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione e la circolazione dei dati stessi, evitando una interpretazione divergente tra gli Stati membri. La proposta in esame deve ritenersi rispettosa di tale principio in quanto si limita a ciò che è necessario per il conseguimento degli obiettivi.

Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione complessiva del progetto è positiva in quanto mira ad armonizzare rilevanti aspetti delle legislazioni in materia dei vari Paesi, così favorendo la certezza giuridica per quanto riguarda il trattamento di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione e la circolazione dei dati.

L'iniziativa non pare presentare un carattere di particolare urgenza.

Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto mirano ad allineare la disciplina del trattamento dei dati personali operato dalle istituzioni europee nell'ambito delle rispettive attività e competenze (ad es. nei rapporti con il personale) al regolamento generale in materia di protezione dati (2016/679).

Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie o opportune

La proposta di regolamento presenta degli aspetti che, quanto meno *prima facie*, paiono omogenei rispetto al Regolamento (UE) 2016/679 che va ad integrare. Resta da approfondire, in sede di negoziato, l'ambito di applicazione della presente proposta con riguardo alle agenzie ed organi che operano in materia di cooperazione penale, come Eurojust, Europol, il futuro EPPO. Pur nella consapevolezza di adottare soluzioni coerenti con le previsioni del Regolamento 2016/679, è tuttavia necessario assicurare dovuta attenzione alla specificità del campo di attività di alcune agenzie le cui funzioni investono la materia della cooperazione penale e di polizia. Si potrebbe valutare di prevedere per le suddette agenzie ed organi un regime autonomo di protezione dei dati che sia coerente con la direttiva 2016/680. Occorre chiarire, poi, le reciproche sfere di attività, competenza, poteri e possibili sfere di interazione tra il Garante europeo della protezione dei dati ed il Comitato europeo per la protezione dei dati. Un tema da approfondire è quello relativo alla previsione delle possibili limitazioni all'esercizio dei diritti riconosciuti agli interessati sulla base di norme interne delle Istituzioni (*internal rules*), così come previsto nel Regolamento 2016/679.

C. Valutazione d'impatto

Effetti sull'ordinamento nazionale

[REDACTED]

Le norme della proposta di regolamento in esame non travolgono l'impianto normativo attualmente vigente. Occorrerà tuttavia un tempo congruo per la valutazione analitica dell'impatto di questa normativa e del regolamento 2016/679 sul contesto normativo nazionale.

Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

[REDACTED]

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

[REDACTED]

Nulla da rilevare.

Il Capo dell'Ufficio legislativo
Giuseppe Santalucia